



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Luigi CIRILLO	Presidente
dr. Rocco LOTITO	Consigliere relatore
dr. Federico LORENZINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 9079 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di:

- AMENDOLAGINE Vito (C.F.: MNDVTI41B25C983O), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Esposito ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Policoro (MT) alla via Siris n. 183 (PEC: esposito0393@cert.avvmatera.it);
- LORUBIO Leonardo (C.F.: LRBLRD51P05D128T), CARIGLIA Giuseppe (C.F.: CRGGPP57B09F052O), e LABRIOLA Claudio (C.F.: LBRCLD61S29F399L), rappresentati e difesi dall'Avv. Ferdinando Izzo ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Policoro alla Via Medaglia d'oro Sinisi n. 45 (pec izzo0090@cert.avvmatera.it);
- LAROCCA Michelina Antonietta (C.F.: LRCMHL56E48F399D), rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Izzo ed elettivamente domiciliata

nel suo studio in Policoro alla Via Medaglia d'oro Sinisi n. 45 (pec izzo0090@cert.avvmatera.it);

- DAMIANO Antonio (C.F.: DMNNTN55A02F399P), rappresentato e difeso dall'Avv. Jessica Damiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 47 (PEC: jessicadamiano@ordineavvocatiroma.org).

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 21 gennaio 2025, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona della dott.ssa Ilda Coluzzi, nonché gli avv.ti Gaetano Esposito, Ferdinando Izzo e Jessica Damiano;

premessi in

FATTO

1. Con **atto di citazione** depositato in data 9/7/2024 la Procura regionale conveniva in giudizio Amendolagine Vito, Lorubio Leonardo, Cariglia Giuseppe, Labriola Claudio, Larocca Michelina Antonietta e Damiano Antonio in ordine ad un'ipotesi di danno connesso alla acquisizione delle aree di cui alla sentenza n.160/09 della Corte d'Appello di Potenza.

L'attore pubblico evidenziava che, pervenuta la deliberazione del Consiglio comunale di Montalbano Jonico n. 61 del 30/09/2012 di riconoscimento del debito fuori bilancio, a seguito di richieste rivolte alla predetta amministrazione comunale, valutati gli elementi contenuti nelle risposte pervenute, delegava l'istruttoria alla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Matera che, nella propria relazione, individuava un complessivo danno

erariale pari a € 257.266,16, comprensivo di sorte capitale e spese legali.

Dall'esposizione in fatto contenuta nell'atto introduttivo, e dalla documentazione allo stesso allegata, si evince quanto segue.

Con deliberazioni n. 373 e 376 del 29/12/1988 il Consiglio comunale (C.C.) di Montalbano Jonico approvava il Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) e il relativo progetto esecutivo, I° stralcio, dichiarando la pubblica utilità dell'opera e dando mandato al Sindaco di porre in essere tutti i necessari atti per il procedimento espropriativo nei confronti dei proprietari dei terreni interessati dai lavori.

La Giunta comunale (G.C.), con successiva deliberazione n. 893 del 23/10/1990, procedeva ad approvare l'atto di "concordamento per espropriazione" di un terreno di proprietà di mq. 12.920, ricadente nell'area del P.I.P., di proprietà della C.D.F. Costruzioni di D'Alcantara Luigi e Favale Vincenzo, dando atto che la liquidazione della corrispondente indennità di £.258.400.000 trovava copertura con somme assegnate dalla Regione Basilicata (capitolo 3572 di bilancio) e con un "fondo di rotazione" costituito con i versamenti derivanti dalla cessione delle aree agli assegnatari. Con atto Rep. n. 54 del 31/10/1990, a rogito del Segretario comunale Dott. Vito Amendolagine, veniva stipulato l'atto di cessione delle aree in questione al prezzo convenuto sopra indicato, da versarsi da parte dell'amministrazione comunale entro il 30/6/1991, gravando l'eventuale ritardo di interessi e rivalutazione monetaria. L'ente, però, in data 10/05/1991, effettuava il solo pagamento in acconto della somma di £.76.440.000 e, conseguentemente, su ricorso della C.D.F., il Tribunale di Matera, con decreto n. 523 del 05/08/1991, ingiungeva al Comune di Montalbano Jonico il pagamento della somma di £.181.960.000

(corrispondente ad € 93.974,50) oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese e competenze legali (£.1.751.066, oltre IVA e CAP).

Il predetto decreto, previa deliberazione di G.C. n. 822 del 17/09/1991 (adottata dalla stessa Giunta che aveva approvato l'atto di cessione delle aree di alcuni mesi prima) veniva opposto con atto che fondava, tra l'altro, le proprie ragioni sull'illegittimità dell'atto amministrativo con cui era stato approvato l'accordo di cessione (e che, però, non era stato né annullato né revocato dall'amministrazione comunale). All'esito del giudizio il Tribunale di Matera, con sentenza n. 410 del 28/04/2003, rigettava l'opposizione con condanna del Comune al pagamento delle somme dovute e delle spese di lite nei confronti della curatela della predetta società, nel frattempo fallita.

L'amministrazione comunale, con deliberazione di G.C. n. 153 del 07/07/2003, decideva di proporre appello avverso la suddetta sentenza chiedendone anche la sospensione (richiesta respinta con provvedimento del 03/02/2004).

Con deliberazione consiliare n. 100 del 27/12/2005, integrata con successiva deliberazione di C.C. n. 18 del 08/03/2006, il Comune approvava un accordo transattivo per la definizione della vertenza, finanziato con apposito mutuo da attivare con la Cassa Depositi e Prestiti e riconoscendo il relativo debito fuori bilancio. Tale iniziativa, però, non aveva seguito anche per l'indisponibilità della Cassa DDPP a concedere il finanziamento e per il sopraggiungere della sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 160 del 05/05/2009, che riformava la sentenza di primo grado nella parte relativa alla rivalutazione monetaria, ma confermava comunque la condanna del Comune al pagamento della somma di € 93.974,50, oltre interessi dal 30/06/1991 e spese legali.

Faceva, quindi, seguito la Deliberazione n. 19 del 02/05/2012, con cui il

Consiglio comunale riconosceva la legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza n. 160/2009 della Corte di Appello di Potenza per l'importo complessivo di € 202.835,51 (così composto: € 93.974,50 per sorte capitale relativa al saldo residuo ancora dovuto per l'acquisizione delle aree, € 92.717,76 per interessi maturati dal 30/06/1991 al 31/03/2012 ed € 16.143,25 per spese legali come da atto di precetto del 16/01/2012), da finanziarsi in parte (per l'importo di € 182.019,91, poi ridotto ad € 177.539,63 con delibera di C.C. n.61 del 30/09/2012) con mutuo della Cassa DD.PP. e, per la restante parte, con risorse del bilancio comunale.

Contratto tale mutuo (cfr. determinazione dell'Area Finanziaria n. 103 del 15/10/2012), seguiva un sostanziale immobilismo da parte dell'ente (che nel frattempo aveva aderito a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).

A seguito della nota del 15/02/2019 dell'avv. Porcari, curatore fallimentare della Costruzioni F.lli Vincenzo e Donato Favale, che, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello, chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 192.954,11 (€ 93.974,50 per sorte capitale ed € 98.979,61 per interessi), con nota prot. 3590 del 11/03/2019 il Comune di Montalbano Jonico chiedeva al curatore del fallimento di accettare a saldo la sola complessiva somma di € 177.539,63, di cui aveva la disponibilità. Tale proposta non veniva accettata dalla curatela fallimentare che, previo atto di diffida (cfr. nota del 05/04/2019), procedeva prima alla notifica di atto di precetto (acquisito agli atti dell'ente in data 10/06/2019 con prot. 8132) e quindi di atto di pignoramento presso terzi fino alla concorrenza della somma di € 291.060,30.

In esecuzione degli indirizzi di cui alla deliberazione di G.C. n. 156 dell'11/09/2019, nell'intento di evitare ulteriore contenzioso e di addivenire ad

una soluzione della vertenza, si provvedeva (con determina n. 376 del 18/09/2019 del Responsabile dell'Area amministrativa e socio-culturale) alla nomina dell'avv. Ferdinando Izzo che, con nota del 23/09/2019, comunicava il contenuto dell'accordo, poi effettivamente raggiunto tra le parti, che prevedeva il versamento della complessiva somma di € 194.200,00 con le seguenti scadenze: l'importo di € 177.539,63 avrebbe dovuto essere pagato con mandato da emettere entro il 30/09/19; il saldo pari di € 16.660,37 avrebbe dovuto essere versato entro il 31/12/2019.

In esecuzione di tale accordo, il Comune provvedeva al pagamento prima della somma di € 177.539,63 (cfr. determinazione n. 913 del 26/09/2019 dell'Area Tecnica del Comune di Montalbano Jonico e mandato di pagamento n. 1771 del 26/09/2019) e quindi del saldo dell'importo di € 16.660,37 (disposto con assegno non trasferibile, emesso in data 12/12/2019 da ICCREA Banca nr. 4027380896-06).

Alla luce di quanto esposto, la Procura contabile riteneva che il danno complessivamente subito dall'ente dovesse essere individuato nel complessivo importo di € 270.977,44, derivante: dalla differenza, pari ad € 100.225,50, tra quanto originariamente dovuto (€ 93.974,50) e quanto effettivamente pagato (€ 194.200,00); dal costo per interessi di € 133.730,56, da sopportare sino al 2034 per il mutuo stipulato nel 2012 con l'Istituto Cassa Depositi e Prestiti, necessario per finanziare parte sostanziale della debitoria; dalle spese legali sostenute per il contenzioso, pari ad € 37.021,38.

Quindi il Requirente, con invito a dedurre dell'08/02/2024, successivamente notificato, contestava il predetto danno, nelle misure specificate nello stesso atto: ai *componenti della Giunta del 1990* Lorubio Leonardo, Cariglia Giuseppe

e Labriola Claudio (considerando che il Sindaco e un Assessore erano nel frattempo deceduti), all'Assessore ai Lavori Pubblici Fulco Umberto e al Segretario comunale Amendolagine Vito; ai componenti della Giunta del 2003, ovvero il Sindaco Puzzovivo Francesco e gli Assessori Gioia Francesco, Maiellaro Salvatore, Apella Rocco Mario (al netto della quota imputabile ad un Assessore deceduto); al Responsabile dell'Ufficio Tecnico dal 1990 al 2012 Michelina Antonietta Larocca; al Responsabile dell'Ufficio Finanziario dal 1992 al 2010 Damiano Antonio; al Responsabile dell'Ufficio Finanziario dal 2010 al 2012 Tripaldi Antonio.

A seguito delle controdeduzioni presentate dagli invitati e delle audizioni, ove richieste, la Procura riteneva che dovessero essere archiviate le posizioni:

- dei componenti della Giunta del 2003, i quali avevano dovuto gestire un contenzioso generato dalla precedente amministrazione ed avevano «... ottenuto – a seguito dell'appello – un significativo vantaggio per l'ente legato all'espunzione delle somme relative alla rivalutazione monetaria che pure erano previste nell'accordo firmato»;
- di Fulco Umberto, essendo emerso che non solo non era presente alla deliberazione di Giunta n. 822/1991, che aveva avviato l'azione giudiziaria di opposizione a decreto ingiuntivo, ma che non erano nemmeno stati rinvenuti atti dai quali si potesse evincere la presunta delega assessorile allo stesso conferita nella materia espropriativa;
- di Tripaldi Antonio, ritenendo che per il periodo di preposizione dello stesso all'Ufficio Ragioneria, «...successivo alla preposizione di Damiano che aveva anche reso il parere contabile sull'atto di cessione...», non potesse «...ravvisarsi colpa grave atteso che, dopo la notifica della sentenza avvenuta

l'08/07/2011 ...», si era «... effettivamente attivato per quanto di competenza contraendo un mutuo per finanziare la spesa e dare esecuzione alla sentenza».

L'attore pubblico riteneva, invece, che le deduzioni presentate da parte dei rimanenti invitati non potessero essere accolte e così promuoveva l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti degli stessi, ritenendo indubbiamente sussistenti tutti i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile.

Nell'atto introduttivo, il Requirente evidenziava che, per la realizzazione del Piano degli Insediamenti Produttivi, il Comune di Montalbano Jonico, in luogo di avviare i procedimenti espropriativi, aveva proceduto alla cessione volontaria delle aree interessate. Il relativo "atto di concordamento per l'espropriazione di suolo e liquidazione definitiva delle indennità" rep. 54 del 1990 veniva rogato in forma pubblico-amministrativa dal *Segretario comunale* che, però, in violazione degli obblighi sullo stesso incombenti (cfr. art. 2671 c.c.), non effettuava la trascrizione dell'atto nei Registri immobiliari e le volture catastali (il trasferimento veniva poi trascritto solamente in data 31/01/2020, sulla base dell'atto di convalida rogato dal Notaio Massimo Plasmati in data 16/12/2019 Rep. 7242/4834) così compromettendo la realizzazione del P.I.P. e ingenerando problemi di copertura finanziaria: questa, infatti, avrebbe dovuto essere garantita in parte con finanziamento regionale (quanto all'acconto di £.76.440.000, regolarmente versato) e in parte con l'utilizzo del "fondo di rotazione" costituito dai versamenti per la cessione delle aree agli assegnatari (quanto alla residua quota di £.181.960.000). Riteneva il PM *«... che proprio la mancanza di fondi abbia indotto gli amministratori ad instaurare una lite temeraria al solo scopo di dilatare i tempi di pagamento fissati*

contrattualmente al 30/06/1991, dapprima attraverso l'opposizione all'ingiunzione di pagamento fondata sul corrispettivo della cessione aderita dal comune e, successivamente, ricorrendo in appello avverso la sentenza sfavorevole di emessa dal Tribunale di Matera», ponendo in essere «...un tentativo maldestro di sostenere l'invalidità dell'atto di cessione – per di più da parte della stessa Giunta guidata dal Sindaco che lo aveva sottoscritto – che era anche già stato eseguito con il pagamento dell'acconto», come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Matera (che rilevava che non vi era motivo per disapplicare l'atto amministrativo presupposto) e confermato (sul punto) dalla sentenza della Corte di appello; quest'ultima, però, riteneva pure non dovuta la rivalutazione per l'importo di € 58.546,14, così determinando per l'ente un indubbio vantaggio rispetto all'importo degli interessi di € 15.104,15, maturato nel periodo dal 13/05/2003 (deposito della sentenza del Tribunale) al 20/05/2009 (deposito della sentenza di appello).

Alle condotte antigiuridiche del Segretario comunale, di carattere omissivo (con riferimento alla mancanza di trascrizioni nei registri immobiliari e volture catastali) e commissivo (con riguardo al parere sulla deliberazione che ha avviato il contenzioso, peraltro contestando la legittimità dell'atto da lui stesso rogato), dovevano aggiungersi anche quelle dei *componenti della Giunta comunale* che, invece di eseguire l'accordo di cessione delle aree ovvero di procedere, in caso di dubbio, alla ratifica dell'atto da parte del Consiglio di comunale o alla revoca/annullamento dell'atto in autotutela, preferivano promuovere una lite fonte di nocumento per il pubblico erario.

Il pubblico attore riteneva che, nella determinazione del danno, avessero concorso anche:

- il *Responsabile dell'Ufficio Tecnico*, Larocca, che, dopo aver fornito parere favorevole alla deliberazione di G.C. n. 893/1990 di approvazione dell'atto di cessione, qualora avesse ritenuto sussistente l'illegittimità dell'atto per incompetenza, avrebbe potuto investire il Consiglio comunale per la ratifica, e quindi dar seguito al Piano approvato, e invece si era del tutto disinteressata del procedimento;

- il *Responsabile dell'Ufficio Ragioneria*, Damiano, il quale, dal suo canto, avrebbe dovuto procedere «...al pagamento della sentenza di primo grado perché immediatamente esecutiva e, a maggior ragione, ...» di «... quella di secondo grado e porre in essere gli adempimenti contabili necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Ha invece lasciato maturare e lievitare gli interessi dimenticando che il Responsabile della Ragioneria non deve attendere alcun indirizzo né dal Sindaco, né dal Consiglio ma deve attivarsi secondo la previsione di cui all'art.153 e seg. del Dlgs 267/2000 e, prima del 2000, ai sensi del Dlgs 77/1995 che ha di fatto unito in un unico testo le previsioni già indicate nelle normative di cui alle leggi n.703/1978 e n.3/1979 e 843/1978 ...». Nell'atto di citazione si evidenziava come detto Responsabile, prima ancora, avesse apposto il parere di regolarità contabile sulla deliberazione di G.C. n.893 del 23/10/1990, con la quale, in gran parte, veniva data copertura finanziaria alla cessione con gli introiti di una operazione – la vendita degli stessi terreni ceduti – del tutto ipotetica: nella fattispecie, infatti, non trattavasi di «... un fondo di rotazione che, invero, è un'anticipazione finanziaria erogata di solito dallo Stato, anticipazione che consente all'ente locale di fronteggiare la mancanza di disponibilità finanziaria che poi sarà reintegrata» e che «...ha copertura finanziaria sia in termini di competenza che di cassa, proprio in

ragione dell'anticipazione», ma di capitoli in partita di giro che, prevedendo «... un incasso o un pagamento che trova contropartita in un correlativo obbligo di versamento o diritto di riscossione» , non fornivano «.. copertura finanziaria, atteso che l'ente avrebbe potuto impegnare le somme in uscita solo dopo la riscossione dell'entrata che non era ancora avvenuta al momento dell'adozione della deliberazione».

Il P.M. rilevava, poi, che le predette condotte manifestavano la sicura sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, in quanto:

- i membri della Giunta, con palesemente contraddittorietà, prima hanno approvato l'atto di cessione e poi hanno immotivatamente sostenuto la sua illegittimità, votando la deliberazione n. 822/1991 di proposizione di un contenzioso del tutto temerario, con il quale si intendeva, in realtà, posticipare un debito che aveva evidenziato l'assenza di copertura finanziaria;
- il Segretario comunale Dott. Vito Amendolagine, *«...dopo aver omesso gli adempimenti relativi alla trascrizione e alla voltura dell'area ceduta (attività che è stata poi eseguita solo nel 2020 dal Notaio) ha anche reso il parere di legittimità sia sulla delibera che aveva approvato la cessione, sia sull'atto deliberativo di opposizione al pagamento»;*
- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Antonietta Larocca non ha mai assunto alcuna determinazione in merito alla vicenda, né ha sollecitato alcun intervento definitorio, quando, con riferimento *«...alla tesi dell'illegittimità dell'atto di cessione - perché approvato dalla Giunta anziché dal Consiglio comunale - », sarebbe «... stato sufficiente sanare la presunta illegittimità proponendo l'atto al Consiglio comunale ed evitare il contenzioso e il danno che ne è scaturito»;*
- il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Antonio Damiano *«... ha reso il*

parere di regolarità contabile ad un atto privo di copertura finanziaria ed ha ommesso di porre in essere le necessarie attività per garantire il pagamento del debito che ne era scaturito», quando «...avrebbe dovuto evidenziare la carenza di copertura finanziaria dell'operazione e, una volta ricevuta la sentenza del Tribunale di Matera, attivarsi per il riconoscimento del debito ed il riequilibrio di bilancio». Lo stesso, inoltre, «...non ha mai ritenuto di porre in essere le attività contabili necessarie per dare seguito al pagamento seppure fosse in servizio quando è arrivata la prima sentenza e poi quella di appello».

Tutti i comportamenti descritti sono «... gravemente colposi perché contrari ai principi di buona amministrazione e, in qualche modo, tesi anche a nascondere la situazione debitoria dell'ente...», e sono stati la causa del danno inferito all'amministrazione con apporto causale «... ascrivibile al concorso delle condotte descritte che hanno determinato la genesi e l'aggravarsi del danno subito dal comune di Montalbano Jonico».

Quanto alla quantificazione del danno erariale, il Requirente, rideterminando gli importi indicati nell'atto di invito, imputava ai convenuti unicamente gli interessi del mutuo già liquidati dall'ente alla data dell'atto di citazione e non prescritti, ed espungendo gli importi delle spese legali di primo grado e appello; riteneva, in definitiva, che il danno dovesse quantificarsi nel complessivo importo di € 132.645,00, così composto:

- € 100.225,50, costituente la differenza tra quanto originariamente dovuto (€ 93.974,50) e quanto effettivamente pagato (€ 194.200,00);
- € 3.151,70, corrispondente alla somma corrisposta con mandati n. 586 e n. 587 del 21.04.2020) per competenze legali per transazione con la curatela;
- € 29.267,84 per interessi di mutuo liquidati a tutto il 31/12/2023.

Tenuto conto del ruolo e del periodo di gestione di ciascuno, nell'atto di citazione si riteneva che – al netto delle quote riconducibili al Sindaco deceduto (del 20%, pari ad € 26.529,00) e all'Assessore deceduto (del 6%, pari a € 7.958,70), e della quota di danno non assegnata pari al 10% (€ 13.264,50) per il contributo delle posizioni archiviate, non perseguibile con l'azione erariale – il danno andasse ripartito come segue: il 28% al Segretario comunale Amendolagine Vito (€ 37.140,60); il 5% a Lorubio Leonardo (€ 6.632,25), il 6% a Cariglia Giuseppe (€ 7.958,70) così come a Labriola Claudio (€ 7.958,70), avendo questi ultimi votato anche l'atto di cessione; il 6% al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Michelina Antonietta Larocca (€ 7.958,70); il 13% al Responsabile dell'Ufficio Finanziario Damiano Antonio (€ 17.243,85).

La Procura chiedeva, in definitiva, condannarsi i convenuti al pagamento in favore del Comune di Montalbano Jonico delle predette somme, con maggiorazione di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio (queste ultime in favore dell'Erario), come per legge.

2. Con **comparsa di costituzione per il Rag. Antonio Damiano** in data 31/10/2024 (rappresentato dall'Avv. Jessica Damiano), si rilevava come la ricostruzione attorea dei fatti di causa fosse parziale ed erronea, provvedendo tra l'altro a precisare:

- che, come emergente dagli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza, il deceduto Rag. Michele Antonio Lapata è stato Ragioniere capo Responsabile dell'Ufficio Ragioneria dal 1990 sino al 30/04/1992 (è stato, infatti, collocato in pensione d'ufficio a decorrere dal 1° maggio 1992, come da deliberazione di G.C. n. 24 del 10/01/1992) e, conseguentemente, è stato colui il quale, in sede di proposta della deliberazione di G.C. n. 893 del 23/10/1990, di approvazione del contratto,

«...ha apposto il proprio parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria all'approvazione dell'atto di cessione, unitamente al Resp. Ufficio Tecnico, Ing. Michelina Antonietta La Rocca», ed ha sottoscritto il mandato di pagamento della somma in acconto di £.76.000.000 dell'08/05/1991, unitamente all'Assessore Fulco, al Sindaco Maffia e al Segretario Amendolagine. La Procura è erroneamente «... giunta ad imbastire l'intero quadro "accusatorio" nei confronti del Rag. Damiano proprio sulla base di detti documenti...», come evidenziato dalle pagine dell'atto di citazione testualmente citate;

- che l'esponente, succeduto «...al Rag. Lapata soltanto a decorrere dal 1° giugno 1992, non ha avuto contezza di quanto accaduto negli anni Novanta del secolo scorso, se non in sede di (primo ed effettivo) riconoscimento di debito da parte del Consiglio comunale nell'anno 2005 (con Giunta presieduta da Sindaco Leonardo Giordano) ...»;

- che «la responsabilità dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Montalbano Jonico è stata assunta dal rag. Antonio Damiano dal 01/06/1992 ...al 31/12/1998 e dal 01/01/1999 sino al mese di Giugno 2019 con l'incarico di posizione organizzativa -Capo Area, con interruzione per gli anni 2010/2013...»;

- che della notifica del Decreto ingiuntivo (nell'anno 1991), del successivo giudizio di opposizione e della sentenza del Tribunale di Matera n. 410 del 28/04/2003 (come della decisione di ricorrere in appello e della successiva sentenza), il rag. Damiano non è mai stato messo a conoscenza, dovendo di ciò occuparsi l'Area legale e, per essa, il Segretario comunale;

- che per il periodo dal 1992 al 2005 la Giunta e il Consiglio non hanno disposto

l'iscrizione di alcuna somma in bilancio per il pagamento del saldo alla CDF né hanno chiesto alcun parere contabile in merito;

- che i pareri favorevoli forniti in merito alla deliberazione di C.C. n. 100/2005 concernevano esclusivamente la richiesta di ricorrere alla Cassa Depositi e Prestiti per la contrazione del mutuo;

- che dal 2010 al 2013, il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria è stato il Dott. Antonio Tripaldi, che ha fornito i pareri contabili sulle Deliberazioni di CC n. 19/2012, di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla sentenza n. 160/2009 della Corte di appello, e n. 61/2012, di ricorso al mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, effettivamente contratto dal Rag. Tripaldi con Determinazione n. 797/2012.

Effettuate le precisazioni in fatto, il Rag. Damiano eccepiva in diritto, in via preliminare, la **nullità dell'atto di citazione** per:

a) *“manifesta indeterminatezza della causa petendi e contraddittoria individuazione della fattispecie causativa del danno (violazione dell'art. 86 lett. e), f) del D.Lgs n. 174/2016”*), ritenendo che l'atto di citazione risultasse «... carente nella esposizione delle circostanze di fatto e dei motivi di diritto sui quali la pretesa è fondata», compiendo il macroscopico errore di addebitare fatti specifici a soggetto totalmente estraneo alla vicenda;

b) *“carenza di qualsivoglia riferimento a quanto indicato nell'invito a dedurre notificato al convenuto e alle deduzioni collaborative da costui depositate (violazione dell'art. 87 D.Lgs n. 174/2016)”*. Parte attorea, infatti, non aveva «... riferito quanto indicato nell'invito a dedurre notificato al convenuto e tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle deduzioni collaborative da costui depositate, incorrendo in evidenti carenze

circa l'omessa motivazione, in ordine alle illustrate argomentazioni difensive, delle ragioni per cui le stesse siano state ritenute non idonee a modificare la pretesa esercitata e per cui è giudizio».

Nel **merito** si rappresentava l'insussistenza dell'antigiuridicità della condotta e l'assenza di colpa grave, oltretutto per i fatti e gli atti posti in essere nel periodo dal 1990 al 1991, per le sopra esposte ragioni, anche per quelli posti in essere nel periodo dal 1992 al 2010. Con riferimento a quest'ultimo periodo non poteva ritenersi che l'esponente fosse incorso nelle omissioni contestate, a cagione del fatto che il mancato pagamento del saldo alla CDF, nell'anno 1992, «...non può in alcun modo essere ascritto al rag. Damiano in quanto adempimento non rimesso alla sua iniziativa, se non a fronte di precise disposizioni in merito da parte degli Organi amministrativi competenti e, dunque, in presenza di un atto-presupposto autorizzativo e deliberativo».

Precise disposizioni non erano state all'esponente comunicate né dalla Giunta, con Sindaco Maffia, né dalla Giunta successiva, né dalla Commissione prefettizia in carica dal 1993 al 1995, né successivamente.

Anche nel 2003, della notifica della sentenza del Tribunale non era stato messo a conoscenza l'Ufficio ragioneria, a cui, in sede di adozione della delibera n. 153/2003, si chiedeva esclusivamente parere contabile per la copertura finanziaria del pagamento degli onorari del legale nominato per promuovere l'appello. In tale deliberazione la Giunta ometteva indicazioni in merito al pagamento delle somme liquidate in sentenza, pagamento al quale, in assenza di indicazioni e di autorizzazioni da parte del Sindaco e della Giunta, l'esponente non avrebbe potuto procedere di sua iniziativa.

Si evidenziava che «Il riconoscimento del debito fuori bilancio, infatti, non è

rimesso d'ufficio alla competenza dell'Ufficio Ragioneria ma al Consiglio Comunale che, all'uopo, richiede un parere contabile all'Ufficio Ragioneria per la verifica della copertura finanziaria», come correttamente effettuato per

la deliberazione di C.C. n. 100/2005, in occasione della quale, stante l'insussistenza di fondi di bilancio, forniva parere favorevole alla richiesta di mutuo.

Né l'esponente avrebbe potuto dar luogo al pagamento con i fondi disponibili assegnati alla propria Area con il PEG, ad altri fini destinate (e cioè alle spese fisse di retribuzioni e relativi oneri e alle rate di ammortamento dei mutui, competendo invece al Responsabile dell'Area legale e amministrativa individuare somme per la definizione delle vicende giudiziarie e legali).

Nel periodo dal 2005 al 2010 all'Ufficio Ragioneria e al suo responsabile non veniva comunicato nulla che potesse legittimare quest'ultimo a specifici adempimenti contabili in merito alla vicenda, non potendo pertanto allo stesso essere imputata alcuna violazione dell'art. 153 del TUEL.

Successivamente, in data 8/7/2011, veniva notificata all'Ufficio Affari Legali la sentenza di appello in forma esecutiva, quando l'esponente non era responsabile dell'Ufficio ragioneria, incarico ricoperto dal 2010 al 2013 dal Rag. Tripaldi.

Si negava, infine, l'ulteriore profilo di responsabilità, concernente un eventuale mancato controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile da parte dell'esponente, evidenziando in proposito come la sfera di competenza del Responsabile del servizio finanziario «... è volta alla verifica della corretta applicazione delle procedure previste dall'ordinamento contabile e finanziario...» (sul punto si richiamava la sentenza n. 85/2017 di questa Sezione).

Il convenuto chiedeva, in definitiva, che questa Corte dichiarasse la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di citazione, rigettando la pretesa di condanna a suo carico per insussistenza degli elementi costitutivi di responsabilità in ragione della sua assoluta estraneità ai fatti antecedenti al 1992, per insussistenza di anti giuridicità della condotta, assenza di colpa grave e mancanza di nesso causale tra le condotte dallo stesso poste in essere e l'evento asseritamente lesivo, oltreché per assenza attuale del danno, rigettando l'ipotesi dell'addebito nella misura del 13%, con vittoria di spese, competenze ed onorari, e refusione delle spese generali, come da nota spese allegata.

3. Con **comparsa di costituzione e risposta in data 11/12/2024 per Leonardo Lorubio, Giuseppe Cariglia e Claudio Labriola**, componenti della Giunta del 1990, e con separata **comparsa di pari data per Micheline Antonietta Larocca**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ferdinando Izzo, si eccepiva in via preliminare la **prescrizione** della pretesa erariale, dovendo il termine quinquennale decorrere dal momento in cui l'amministrazione danneggiata o il PM contabile avevano avuto cognizione del danno, ovvero questo era stato per gli stessi conoscibile: orbene, ai fini dell'individuazione dell'*exordium praescriptionis*, doveva sicuramente ritenersi decisiva la prima delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, la n. 100 del 27/12/2005, trasmessa alla Procura con nota n. 229 del 05/01/2006, e quindi la decorrenza del termine prescrizione non poteva non essere fatta risalire alla data dell'approvazione dell'atto, per la PA, e della ricezione dello stesso, per la Procura contabile; anche a voler considerare, come affermato da quest'ultima, che l'istruttoria aveva avuto inizio a seguito della ricezione in data 15/10/2012 della delibera di riconoscimento del debito fuori

bilancio n. 61 del 30/09/2012, «...ogni ipotesi di responsabilità derivante da tutto il complesso di atti precedenti, compendiati nel riconoscimento del debito fuori bilancio,...» sarebbe coperta «...da prescrizione allo scadere della data del 15.10.2017...».

Nel **merito**, quanto alla **condotta antigiuridica**, i convenuti componenti della Giunta ritenevano la domanda del tutto infondata. La contestazione a loro rivolta, di aver adottato la delibera n. 822 del 17.9.1991, con la quale il Comune conferiva l'incarico di proporre opposizione avverso il D.I. ottenuto dalla CDF Costruzioni, risulterebbe *prima facie* contraddittoria, visto che il medesimo comportamento adottato dai componenti della diversa Giunta che ha deliberato di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Matera non è stato valutato allo stesso modo, procedendo il PM ad archiviare le relative iniziali contestazioni. Si rilevava, peraltro, che «...mentre la Giunta Maffia si è trovata di fronte ad una azione giudiziaria, per la quale non aveva altro punto di riferimento se non il parere del segretario Comunale e, conseguentemente, non era nemmeno in grado di valutare l'ipotizzata (per quanto insussistente) temerarietà della lite, la Giunta successiva, ha deliberato un appello avverso una decisione del Tribunale che, se condivisa, poteva offrire maggiori elementi per valutare se prestare acquiescenza o impugnare la decisione».

Nella propria comparsa la Larocca (*responsabile dell'UTC*) evidenziava:

- che la cessione bonaria, non rientrante nelle procedure di esproprio, era stata curata dall'Ufficio di Gabinetto (previsto dalla delibera di G.C. n. 308/1986 con assegnazione di una dipendente operante sotto il coordinamento del Segretario comunale, dipendente che prima veniva designata quale preposta allo stesso Ufficio e poi, con delibera di G.C. 487/1992, veniva individuata quale

responsabile dell'Ufficio Contratti, al quale, con riferimento alle responsabilità in materia di procedure contrattuali, si aggiungevano gli Affari Legali, come da mansionario allegato alla delibera di G.C. n. 199/1993). L'Ufficio Tecnico non è stato affatto coinvolto, e comunque non ve n'è prova, nell'esecuzione della delibera n. 893/1990, della quale non era proponente e per la quale si era limitata ad esprimere un parere di regolarità tecnica di conformità degli elaborati del progetto alla legge;

- che all'epoca dei fatti, e fino al 1998 con l'attuazione della legge 59/1997, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico non era un Dirigente, nell'attuale accezione del termine, e la gestione dell'Ente era affidata all'Organo politico, mentre i singoli uffici operavano sui singoli atti, con il Segretario comunale che fungeva da *trait d'union* ed era “... *il regista di tale organizzazione...*”. L'Ufficio Tecnico, in altri termini, non aveva «...*alcun potere di gestire l'intero procedimento, né tanto meno di sottoporre alla Giunta e/o al Consiglio proprie iniziative gestorie*» (come confermato dal fatto che il contratto del 30/10/1990 è stato sottoscritto dal Sindaco), mentre il potere di governare l'intero procedimento e di assumere iniziative propulsive era di competenza dell'Ufficio Contratti, che avrebbe dovuto provvedere alla trascrizione del contratto e a tutti i successivi adempimenti.

Sotto il profilo dell'**elemento soggettivo**, sia i componenti della Giunta che la predetta Responsabile dell'Ufficio Tecnico negavano che le proprie condotte fossero connotate da colpa grave, valorizzando peraltro il fatto che la proposta di delibera era pervenuta con il *parere favorevole espresso dal Segretario Comunale* (Organo deputato a valutare la legittimità dell'atto), ed essendo seguita anche l' *approvazione del CO.RE.CO.* (all'epoca ancora operante) che,

qualora avesse rilevato vizi, avrebbe potuto annullare la deliberazione.

Si evidenziava, inoltre, che *la lite non poteva ritenersi temeraria*, in quanto, da un lato, il risultato positivo al quale si era giunti in appello aveva potuto essere conseguito proprio perché si era proceduto all'originaria opposizione a decreto ingiuntivo; dall'altro, il provvedimento di cui si contestava la illegittimità, riguardando il trasferimento della proprietà del bene, era da considerarsi effettivamente viziato da incompetenza ai sensi dell'art. 32, lett. m), della legge 8.6.1990, n. 142, vigente all'epoca dei fatti, che riservava al Consiglio Comunale la materia degli acquisti e delle alienazioni immobiliari. Qualora, invece, tale atto non fosse viziato da incompetenza, non poteva allora, da parte attorea, contestarsi al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di non aver chiesto la ratifica in autotutela, per la quale comunque non aveva competenza; la prospettazione attorea aveva trascurato, inoltre, il fatto che il potere di autoannullamento in autotutela *«...sussiste fino a quando l'atto non ha avuto esecuzione, perché da quel momento non si verte più nell'ambito della tutela degli interessi legittimi, essendosi consolidati dei diritti soggettivi, a seguito del perfezionamento del contratto...»*.

In ogni caso, nessuno degli esborsi componenti il danno attualmente richiesto poteva essere **causalmente ricondotto** alle condotte dei suindicati convenuti, in quanto:

- l'incidenza degli interessi legali sulla somma di € 100.225,50, comprendente il saldo del prezzo per la cessione delle aree in questione, deriva *«... dal semplice fatto che, non avendo il Comune la disponibilità delle somme necessarie, non ha pagato, vedendo incrementare l'importo dei relativi interessi legali ...»*, di entità comunque sicuramente inferiore rispetto a quella che

sarebbe stata dovuta nell'ipotesi di stipulazione di un mutuo;

- l'importo di € 3.151,70, corrisposto dal Comune per l'incarico teso alla conclusione di una transazione con la Curatela, è riconducibile alla deliberazione di altra Giunta, ed ha condotto, peraltro, ad un beneficio che, a tutto concedere, dovrebbe essere considerato ai fini di una *compensatio lucri cum damno*;

- anche la somma di € 29.267,84, versata a titolo di interessi per far fronte al mutuo perfezionato per acquisire la disponibilità delle somme per l'acquisto dei suoli, non ha alcuna connessione causale con le contestate condotte.

Nel rilevare, pertanto, l'insussistenza di ipotesi di responsabilità erariale a loro ascrivibili, i convenuti evidenziavano come nell'iniziativa attorea si fosse sopravvalutata l'incidenza causale dei loro comportamenti: tale incidenza, nel caso dei componenti della Giunta, poteva al limite essere estesa alle sole spese legali di I° grado, in ogni caso non reclamabili a titolo di danno, atteso l'esito positivo del giudizio, con l'esclusione della rivalutazione monetaria; la predetta Responsabile dell'Ufficio Tecnico, tra l'altro, evidenziava che nessun comportamento alla stessa correttamente attribuibile avrebbe potuto in alcun modo incidere sull'entità di tali impegni finanziari.

In estremo subordine si evidenziava come dovesse tenersi conto del fatto che, a «...*fronte degli esborsi sostenuti, il Comune ha acquisito la disponibilità delle aree e, quindi, ha potuto assegnarle e percepirne il prezzo*» per la consistente somma di € 134.278,82, e rimanendo titolare di «...*due lotti ancora, che assegnerà e dai quali trarrà il conseguente prezzo, nonché di ben 7.808 mq di suoli pubblici per i servizi che, al prezzo di cessione, pari a £. 20.000/mq raggiungono la ragguardevole cifra di € 80.649,91 - ma queste somme devono*

essere attualizzate per comprenderne bene l'incidenza - per cui il Comune, lungi dal ricevere un danno dall'attività oggetto di controversia, ha tratto un utile ed ha assicurato anche una serie di servizi per la cittadinanza».

I predetti convenuti chiedevano, in definitiva, che si rigettasse la domanda attorea, ovvero, in via subordinata, si riducesse l'addebito con l'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, con ogni conseguenziale statuizione in relazione alle spese di giudizio.

4. Con **memoria di costituzione e difesa del 29/12/2024 per il dott. Vito Amendolagine**, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Esposito, venivano formulate le seguenti eccezioni relative alla **condotta antiggiuridica** ed al **nesso causale** tra la stessa e il danno.

- Il riferimento codicistico, costituito dall'art. 2671 c.c., che si assume violato in occasione della **mancata trascrizione** dell'atto di "concordamento per espropriazione" nella fattispecie, in ossequio al principio di tassatività/tipicità della pena, non rileva, in quanto «...disciplina un'ipotesi (i.e. danno da ritardo nella trascrizione e conseguenze risarcitorie/disciplinari correlate al ritardo del relativo adempimento), differente rispetto al danno erariale contestato»; detto articolo, infatti, «...sanziona (in termini risarcitori e da un punto di vista disciplinare) il danno causato dal ritardo della trascrizione e non anche il danno erariale che – secondo la non condivisibile prospettazione attorea – sarebbe scaturito dalla mancata trascrizione».

In ogni caso, non poteva ritenersi fondata la tesi accusatoria che la mancata trascrizione dell'atto di cessione avrebbe causato problemi di copertura finanziaria, nel procedimento amministrativo complesso previsto per l'attuazione del PIP, considerato che, successivamente all'entrata in vigore, a

giugno del 1990, della legge n. 142/1990, «...*la titolarità del procedimento (e la correlata attività di impulso e di coordinamento) era in capo all'Ufficio Tecnico comunale*»; si doveva, peraltro, considerare il fatto che la realizzazione di detto piano richiedeva, in via meramente esemplificativa, l'approvazione di un Regolamento Comunale da parte del C.C. per la assegnazione delle aree, l'approvazione di un bando contenente i relativi requisiti, l'istanza di partecipazione dei candidati assegnatari, la valutazione comparativa da parte della Commissione giudicatrice, l'approvazione di apposite graduatorie provvisoria e definitiva, l'assegnazione dei lotti e la relativa contrattualizzazione, un passaggio in Commissione urbanistica. Orbene, dopo aver acquisito l'area il Comune non ha posto in essere nessuno dei necessari passaggi procedurali e, pertanto, la mancata attuazione di detto piano non è dipesa dalla mancata trascrizione dell'atto di cessione, «...*quanto da una volontà – politica prima ancora che gestionale – di non realizzare il Piano degli insediamenti produttivi*». In ogni caso, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, titolare del procedimento, non ha esercitato i poteri di impulso e coordinamento potendo, pure, facilmente superare la (denegata) inerzia del Segretario comunale all'uopo sollecitando quest'ultimo ovvero provvedendo a quanto necessario in via di surroga.

- Per quanto concerne il *ruolo svolto dall'esponente con riferimento alla deliberazione di G.M. n. 822/1991*, il parere con l'occasione fornito ha avuto ad oggetto la verifica dei presupposti per il conferimento dell'incarico esterno ad un legale di fiducia, rientrando nella competenza del Sindaco la sottostante decisione di resistere in giudizio e di conferire il mandato alle liti. Sul punto si è rimarcato che, visto il primo motivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che

riguardava la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in conseguenza della cessione ad un Istituto bancario del credito a saldo dell'atto rep. n. 45/1990, il Comune rischiava di pagare a soggetti non titolari del diritto di credito. In ogni caso, il Tribunale di Matera non ha affatto ritenuto temeraria l'azione giudiziaria proposta dall'ente.

Pertanto, alla condotta dell'esponente non può essere attribuita alcuna rilevanza sotto il profilo eziologico, dovendosi quantomeno ritenere che il nesso di causalità si sia interrotto per i comportamenti omissivi attribuiti al responsabile della Ragioneria per il mancato pagamento di quanto dovuto a seguito della sentenza del Tribunale di Matera, e dovendosi, peraltro, espungere tutti gli importi maturati a seguito del 28/4/2003.

La difesa ha inoltre eccepito che l'offerta ricostruzione degli eventi dimostra **l'assenza di profili di colpa grave**, che non può scaturire dalla mera violazione di legge (nella fattispecie, dell'art. 2671 c.c. e dell'art. 53 L. 142/90) «...*ma richiede la sussistenza di un quid pluris caratterizzato dalla coscienza e volontà dell'evento, in quanto nel suo comportamento si riscontra assoluta indifferenza nei confronti delle norme, violazione degli obblighi di servizio, trascuratezza e sprovvedutezza della gestione, nonché la coscienza, la volontà e la consapevolezza della propria condotta e della prevedibilità dell'evento*».

Dovrebbe, comunque, essere considerato, con riguardo al richiesto esercizio del **potere riduttivo**, «...*che la parte più consistente del danno oggetto di contestazione è riconducibile ad interessi maturati durante le lungaggini processuali ed amministrative che si collocano in un periodo successivo al 1993, anno in cui è cessato il rapporto di servizio del dott. Amendolagine con il Comune di Montalbano*».

Si chiedeva, in definitiva, che fosse accertata e dichiarata l'assoluta estraneità dell'esponente rispetto ai profili di responsabilità dedotti dalla Procura con l'atto di citazione, considerando in via gradata la marginalità del suo apporto causale, limitando la percentuale di responsabilità a suo carico e, in via ulteriormente gradata, esercitando il potere riduttivo.

5. All'odierna **pubblica udienza**, il P.M. e gli Avvocati Gaetano Esposito, Ferdinando Izzo e Jessica Damiano, hanno ulteriormente illustrato gli argomenti svolti negli atti precedentemente depositati e confermato le conclusioni ivi rassegnate, precisando, però, il Requirente, che, vista l'erronea attribuzione al rag. Damiano del parere sulla delibera di approvazione della cessione, riteneva di esonerare lo stesso dalle contestazioni *in parte qua*, con riduzione della proposta di addebito ad una quota di responsabilità pari al 6%. Quindi il giudizio è passato in decisione.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza di danni erariali patiti dal Comune di Montalbano Jonico per l'acquisizione di aree ricadenti in area PIP in conseguenza del mancato pagamento di quanto dovuto alla prevista scadenza, così determinando l'instaurazione di procedimento monitorio da parte della società proprietaria dei terreni con conseguente lievitazione dei costi per interessi e spese legali.

La disamina del merito richiede, però, la previa delibazione delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle difese dei convenuti, a partire da quelle relative alla **nullità della citazione** per carenze nell'individuazione degli elementi di cui agli artt. 86, comma 2, c.g.c., oltreché per la mancata corrispondenza con l'invito a dedurre prevista dall'art. 87 c.g.c. e carenza circa

le motivazioni per le quali non erano state accolte le deduzioni difensive.

Tali eccezioni non possono essere ritenute accoglibili in quanto infondate per le ragioni di seguito elencate.

Si rileva che la citazione non risulta affatto carente dei requisiti previsti dall'art. 86, del c.g.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo, presentando tutti gli elementi necessari per determinare i soggetti convenuti, il danno e i fatti diretti a un'utile instaurazione del giudizio; non è dato ravvisare alcuna indeterminatezza dell'oggetto della domanda (*petitum e causa petendi*) né alcuna irregolare delimitazione della c.d. "*editio actionis*".

Il Collegio osserva che, com'è agevole rilevare dal contenuto della citazione sopra esposto nella parte in fatto, tale atto, diversamente da quanto avversato in sede difensiva, contiene la sufficiente elencazione degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria avanzata dalla parte pubblica, vale a dire l'affermazione del diritto al risarcimento del danno erariale, quale conseguenza di condotte integranti responsabilità amministrativa, sufficientemente delineate e asseritamente addebitabili ai soggetti convenuti in giudizio.

Non appare infatti revocabile in dubbio che - indipendentemente dalla condivisione nel merito, rimessa alla successiva valutazione di questo Giudicante - l'atto esponga chiaramente l'indicazione del pregiudizio di cui si invoca il ristoro, nonché le modalità descrittive della perdita finanziaria lamentata.

Non appare pertanto compromesso né l'esercizio pieno del diritto di difesa dei convenuti, peraltro doviziosamente spiegato nelle memorie di costituzione (a testimonianza dell'efficace conseguimento della "comprensibilità" della domanda), né la possibilità, da parte del Giudice, di individuare il *thema*

decidendum, alla cui salvaguardia è preordinato il corretto adempimento dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio.

Le eccezioni di nullità non appaiono accoglibili, e comunque risultano superate, sotto l'ulteriore profilo della mancata corrispondenza, prevista dall'art. 87 c.g.c., tra i fatti esposti in citazione e gli elementi essenziali di fatto esplicitati nell'invito a dedurre, e della carenza circa le motivazioni della mancata considerazione delle deduzioni difensive.

La mancata allegazione, nell'atto di invito, dei profili di responsabilità relativi agli atti posti in essere dal Responsabile finanziario nel segmento temporale 1990-1991, che il Requirente ha ritenuto di individuare all'atto della redazione dell'atto di citazione, in disparte la questione della fondatezza delle stesse, che attiene al merito, non consentirebbe di ritenere violata detta prescrizione di legge. Secondo la condivisibile giurisprudenza, *«... è, infatti, fisiologica una difformità di fatti e valutazioni tra invito a dedurre e citazione, tenuto anche conto degli ulteriori elementi acquisiti dal Pubblico ministero nella fase delle deduzioni istruttorie, mentre la nullità della citazione per divergenza dall'invito a dedurre si determina solo laddove viene modificato il nucleo essenziale del petitum e della causa petendi, così compromettendo la possibilità per il convenuto di fornire adeguate difese in fase preprocessuale»* (cfr. C.d.c., Sez. III App., sent. n. 274/2023).

Irrilevante appare il fatto che il P.M. non abbia preso specifica posizione sulle predette controdeduzioni presentate nella fase preprocessuale. Costante giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, stabilito che *«... il Procuratore contabile non è obbligato a motivare nell'atto di citazione le ragioni per le quali*

egli ha disatteso ogni singola argomentazione delle deduzioni fornite; ne consegue che l'esame valutativo delle deduzioni dell'invitato può essere anche espresso dal Procuratore in modo sintetico o essere persino implicito nel fatto stesso che viene emesso l'atto di citazione, tanto che per consolidata giurisprudenza contabile, nessun effetto invalidante può derivare, a carico dell'atto di citazione, dall'omessa, replica specifica ad ogni eccezione o tesi difensiva proposta nelle controdeduzioni ovvero dalla mancata, puntuale esternazione delle ragioni del mancato accoglimento delle argomentazioni difensive contenute nell'atto depositato in risposta all'invito a dedurre, non sussistendo, a carico della Procura erariale, alcun obbligo di motivazione in ordine al rigetto delle deduzioni dell'invitato (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez. III App., 13 giugno 2019, n. 109; id., Sez. I, 29 settembre 2017, n. 376; id., Sez. giur. Puglia, 5 agosto 2016, n. 278; id., Sez. giur. Campania, 24 marzo 2017, n. 112; id., Sez. giur. Puglia, 20 agosto 2013, n. 1194)» (Corte dei conti, Sez. I App., n. 343/2020).

Ad ogni modo, in sede di precisazione delle conclusioni, il PM, riconosciuto l'errore, ha ricondotto le richieste all'originario 6% richiesto nei confronti del Damiano nell'atto di invito, proprio sulla base delle allegazioni ivi contenute.

Deve, pertanto, concludersi a maggior ragione che il contenuto dell'atto di citazione, come emendato in sede di precisazione delle conclusioni, non presenta alcuna difformità sostanziale con gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito e, visto che non sussiste il lamentato contrasto con l'art. 87 c.g.c., respingersi, anche sotto tale profilo, le eccezioni di nullità sollevate dalle difese.

Il Collegio, in via preliminare, deve poi esaminare le **eccezioni di prescrizione**

della pretesa risarcitoria dedotta in citazione.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il *dies a quo*, della decorrenza del termine di prescrizione «...coincide con l'esborso del relativo titolo di pagamento: infatti, solo con l'emissione del titolo di pagamento l'Amministrazione viene a subire un'oggettiva "deminutio patrimonii" avente le caratteristiche della certezza, della concretezza e dell'attualità, che legittimano il P.M. contabile ad esercitare l'azione di responsabilità amministrativa a carico dell'autore del danno (*ex plurimis*, Corte dei conti, SS.RR. 21 n.14/2011/QM)» C.d.c., Sez. III Giur. App., sent. n. 88/2023).

Orbene, gli esborsi che hanno determinato il danno patrimoniale dedotto nel presente giudizio si sono verificati in arco temporale infraquinquennale rispetto alla notifica dell'invito dedurre, che assume effetto interruttivo del termine previsto dall'art.1, comma 2, della legge 20/1994 .

Ne consegue che l'azione del Pubblico Ministero risulta tempestiva.

Nel **merito** la pretesa risarcitoria appare parzialmente fondata, per le ragioni di seguito illustrate.

Il nucleo originario del danno contestato dal requirente deve essere individuato nelle condotte commissive ed omissive che sono state poste in essere nell'arco temporale intercorrente dall'ottobre 1990 al settembre 1991.

Con deliberazione n. 893/1990 del 23/10/1990 la Giunta comunale ha approvato l'atto di concordamento per l'espropriazione del suolo ricadente nella zona PIP di proprietà della C.D.F. Costruzioni, aderendo alla volontà espressa dal legale rappresentante di quest'ultima di procedere alla cessione volontaria delle aree e dando atto che la liquidazione della complessiva somma di £.258.400.000 avrebbe trovato copertura con l'utilizzazione delle risorse assegnate dalla

Regione Basilicata, quanto all'acconto di £.76.440.000, e attraverso l'utilizzo del "fondo di rotazione" costituito dai versamenti degli assegnatari delle aree, per il pagamento del residuo importo di £.181.960.000.

Differentemente dai fondi regionali, già disponibili, e che sono stati effettivamente utilizzati per il pagamento dell'acconto nei termini previsti (8/5/1991), la copertura che l'ente aveva inteso assicurare alla liquidazione del saldo si mostrava, già in partenza, ipotetica e velleitaria, in quanto, anche per la mancanza di indagini di mercato e di accordi precontrattuali con i soggetti interessati, nulla garantiva che le somme preventivate sarebbero state effettivamente realizzate attraverso la cessione dei lotti, ed a maggior ragione nel ristretto termine previsto per il pagamento del saldo (30/6/1991) che, difatti, nella fattispecie qui in esame rimaneva disatteso.

Tale copertura si pone in netto contrasto con i principi contabili vigenti già con l'art. 55, comma 5, della L. n. 142/1990, comportante la necessità, sia all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa sia in sede di attestazione della relativa copertura da parte del Responsabile del Servizio finanziario, dell'effettività dei mezzi finanziari previsti in bilancio per far fronte alle relative spese, a pena di nullità dell'atto e ad evidente salvaguardia del preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali.

Di tale mancata legittima copertura, indubbiamente, non può ritenersi responsabile il Rag. Damiano Antonio, erroneamente individuato nel libello accusatorio quale Responsabile della ragioneria che aveva apposto il parere di regolarità contabile sulla predetta deliberazione n. 893/1990.

Infatti, come evincesi dalle deliberazioni di G.C. n. 24 del 10/1/1992 e n. 305 del 07/04/1992, il Ragioniere Capo Michele Lapata è stato collocato in pensione

con decorrenza dal 1° maggio 1992 e solo successivamente (dal 1° giugno 1992) ed allo stesso è subentrato nella titolarità dell'Ufficio di ragioneria il Rag. Damiano, al quale non è riconducibile la firma apposta in calce al predetto parere.

Del resto, in sede di Pubblica Udienza, il Requirente, accortosi dell'errore, nella precisazione delle conclusioni ha rimodulato la quota di responsabilità attribuita al Ragionier Damiano, riconducendola all'originario 6% individuato in sede di invito.

L'altro aspetto di sicuro rilievo nella ricostruzione degli antecedenti causali del contestato danno è la mancata trascrizione del contratto Rep. n. 54 del 31/10/1990 rogato dal Segretario Amendolagine.

Orbene, indubbiamente, in capo al Segretario comunale rogante l'atto in forma pubblico-amministrativa incombono gli stessi obblighi che gravano sul notaio che stipula una compravendita, ovvero effettuare le volture catastali e la trascrizione dell'atto nei Registri immobiliari. Recita, infatti, l'art. 2671 c.c. che *«Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.*

Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni».

Del tutto non condivisibili sono le deduzioni offerte sul punto dal difensore del Segretario Amendolagine, in quanto, nel caso all'esame, non è certo rilevante la

fattispecie sanzionatoria prevista nella predetta disposizione, ovviamente giustiziabile dinanzi ad altri plessi giudiziari, così come l'eventuale obbligo incombente su soggetti diversi (non contestato ad alcuno dal PM e, pertanto, non rientrato nella *causa petendi* dell'atto introduttivo), di cui si terrà comunque tenuto conto nell'esercizio del potere riduttivo.

Il predetto articolo fonda, invece, il cristallino obbligo di servizio del Segretario comunale che avrebbe dovuto provvedere a quanto allo stesso richiesto nel più breve tempo possibile e che, inspiegabilmente, non ha fornito alcuna motivazione di tale clamorosa omissione.

In punto di elemento soggettivo risulta indubitabile che la condotta del Segretario comunale sia connotata da colpa grave, avendo con inescusabile trascuratezza e negligenza omesso di trascrivere l'atto da lui stesso rogato ed esponendo l'ente alle conseguenze dannose derivanti dal mancato pagamento del saldo del terreno oggetto di cessione (in quanto – a prescindere dalle ulteriori condotte del responsabile dell'ufficio tecnico nella realizzazione del P.I.P. –, l'omessa trascrizione dell'atto precludeva di per sé ogni possibilità della cessione dei terreni a terzi, necessaria ad ottenere la provvista necessaria per il saldo all'originario proprietario). Si è trattato, all'evidenza, di violazioni macroscopiche indice inequivocabile del più assoluto dispregio dei doveri inerenti al proprio ufficio e delle regole di buona amministrazione.

Devono, a questo punto, indagarsi le corresponsabilità dell'Ing. Michelina Larocca, Responsabile dell'Ufficio tecnico che, nella fattispecie, deve essere considerata sicuramente competente in merito alla procedura.

Infatti, come evidenziato nella nota del 13/6/2024 dell'Area economico-finanziaria del Comune di Montalbano Jonico, la predetta Responsabile ha

firmato gli elaborati di cui alla deliberazione di C.C. n. 373/1988, di approvazione progetto Zona P.I.P., risulta destinataria di copia della deliberazione di C.C. n. 376/1988, di approvazione del primo stralcio del progetto esecutivo di urbanizzazione Zona P.I.P., «... per i provvedimenti di competenza», ed ha fornito il parere di regolarità tecnica sulla determinazione dell'indennità di esproprio in occasione dell'approvazione dell'atto di concordamento di cui alla deliberazione di G.C. n. 8052 del 23 ottobre 1990.

L'indubbia competenza dell'Ing. Larocca in materia deve essere confermata nonostante nella fattispecie sia stato utilizzato lo strumento della cessione volontaria.

Deve, in primo luogo, essere evidenziato come non sia condivisibile la tesi dalla stessa propugnata nel proprio atto di costituzione che, per effetto dello strumento convenzionale adottato, la procedura sarebbe fuoriuscita dalle proprie competenze in materia espropriativa, per rientrare in quelle del servizio amministrativo che gestiva l'ordinaria contrattualistica.

Come, infatti, autorevolmente ribadito da recente giurisprudenza di appello di questa Corte, *«Il consolidato orientamento, anche del giudice del riparto, milita nel senso che la cessione volontaria ex art. 12 l. n. 865/1971 (applicabile ratione temporis) costituisce un contratto cosiddetto ad oggetto pubblico "i cui elementi costitutivi, indispensabili per configurarla e che valgono, altresì, a differenziarla dalla compravendita di diritto comune, sono: a) l'inserimento del contratto nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità del quale, dunque, la cessione costituisce un momento avente la funzione di realizzarne il risultato peculiare (acquisizione della proprietà dell'immobile all'espropriante) con uno strumento alternativo di natura privatistica; b) la*

preesistenza, nell'ambito del procedimento, non solo della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera realizzanda ma anche del subprocedimento di determinazione dell'indennità da parte dell'espropriante, che deve essere da quest'ultimo offerta e dall'espropriando accettata con la sequenza e le modalità previste dalla L. n. 865 del 1971, art. 12; c) il prezzo per il trasferimento volontario dell'immobile che deve correlarsi in modo vincolante ai parametri di legge stabiliti per la determinazione dell'indennità spettante per la sua espropriazione, dai quali non è possibile in alcun modo discostarsi" (Cass. Civ., I, 20 marzo 2009, n. 6867)»; in tal caso, «trattandosi di accordo sostitutivo di atto pubblico innestato su un procedimento di espropriazione, il corrispettivo avrebbe dovuto essere riconosciuto ... come debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lett. d), ossia derivante da "procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità"»; quindi «L'Ente avrebbe potuto e dovuto, pertanto, riconoscere il debito derivante dalla procedura di esproprio e offrire ad esso le opportune coperture finanziarie, mediante apposita deliberazione dell'organo consiliare, per poi incanalare contabilmente la successiva transazione nell'alveo delle ordinarie procedure di spesa» (C.d.c., Sez. Giur. App, II, sent. n. 150/2023).

Né per contrastare tale generale principio l'Ing. Larocca può ora invocare l'invocato mansionario allegato alla deliberazione n. 199 del 30/3/1993, peraltro successivo alla fase genetica del danno in contestazione. Dalla disamina dell'atto, infatti, a fronte della generale responsabilità degli adempimenti relativi alle procedure contrattuali del Comune, assegnata all'Unità Operativa Semplice "contratti" (peraltro competente anche in materia di trascrizioni e volturazioni catastali), in capo all'Area Tecnica venivano confermate le

competenze in materia di lavori pubblici e di atti e provvedimenti «...*necessari per l'espropriazione, le occupazioni d'urgenza, verbali di consistenza, presa di possesso, determinazione dell'indennità provvisoria, e qualsiasi altro adempimento previsto dalla vigente legislazione*», specificando che tale area avrebbe dovuto predisporre gli atti preliminari alla stipula contrattuale raccordandosi con il responsabile dell'Unità operativa contratti all'esito della fase preliminare.

Non è chi non veda, pertanto, che tuttalpiù può configurarsi la sussistenza di aspetti di concausalità di cui, anche in tal caso, si terrà conto in sede di esercizio del potere riduttivo.

Individuata la specifica competenza della Larocca nella procedura in questione, si evidenzia come la disciplina normativa che impone che le deliberazioni dei comuni, delle province e dei consorzi, che comportano spese, devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte, risalente all'art. 284 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, trovasi ribadita dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in L. 24 aprile 1989, n. 144, e dall'art. 55, quinto comma della L. 8 giugno 1990, n. 142.

Risulta, allora, evidente che il Responsabile del Servizio competente, constatata l'assenza di idonea copertura finanziaria, avrebbe potuto e dovuto attivarsi, direttamente per quanto di propria competenza e/o con i necessari impulsi agli organi politici (competenti prima della profonda riforma della pubblica amministrazione, che ha avuto inizio con la legge 59/1997 ed è culminata nel passaggio ad modello di amministrazione pubblica improntato sulla separazione tra politica e gestione amministrativa) per l'individuazione della valida provvista finanziaria per provvedere al pagamento del saldo dovuto, e ciò, ove

non possibile con risparmi di spesa, attraverso l'individuazione di fonti alternative di entrata, come, ad esempio, il ricorso ad un mutuo, poi effettivamente contratto.

Ma vi è di più. Nel completo disinteresse del procedimento, contestato da parte attorea, rientrano sicuramente gli ulteriori atti che, secondo le allegazioni difensive del Segretario comunale, sarebbero stati necessari per la realizzazione del piano e per l'acquisizione delle risorse che si intendevano ricavare dall'assegnazione delle aree agli assegnatari, a cominciare dalla predisposizione del Regolamento Comunale per la assegnazione delle aree, poi da approvarsi da parte del C.C., e di un bando contenente i relativi requisiti.

La mancata adozione di tali atti, di competenza del Responsabile dell'Ufficio tecnico, se non vale ad interrompere il nesso causale derivante dalla mancata trascrizione dell'atto di cessione, come preteso dal Segretario Amendolagine, vale sicuramente a fondare ulteriormente sotto il profilo concausale, la responsabilità omissiva dell'Ing. Larocca.

Non può revocarsi in dubbio che le sopra indicate condotte siano connotate da colpa grave, vista la perdurante inescusabile trascuratezza e negligenza con la quale la predetta Responsabile ha tralasciato di ottemperare ai doveri connessi al proprio ufficio, così esponendo l'ente all'eventualità, poi concretizzatasi, di dover far fronte ad inutili esborsi.

L'altro coacervo di condotte censurato dal P.M. attiene alla opposizione del decreto ingiuntivo che, instaurando un giudizio con effetti ritenuti dilatori rispetto all'obbligo di pagamento sancito nel contratto di cessione delle aree, ha determinato la lievitazione di interessi e spese.

Sotto tale profilo, secondo la prospettazione attorea, vengono, in rilievo le

condotte dei componenti della Giunta, in questa sede convenuti, che «...*hanno promosso una lite palesemente temeraria anziché eseguire l'accordo di cessione delle aree come precedentemente approvato...*», e del Segretario comunale, che ha reso il parere di legittimità sulla deliberazione n. 822 del 17/09/1991 con la quale è stato conferito incarico al difensore di fiducia del Comune per la proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo.

Risulta, in primo luogo, evidente che, approvata la cessione volontaria con la deliberazione n. 893 del 23/10/1990, e sottoscritto il conseguente contratto rep. n. 54 del 31/10/1990, l'amministrazione comunale di Montalbano Jonico, attraverso gli organi politici e amministrativi, ognuno per la propria competenza, avrebbe sicuramente dovuto onorare gli impegni contrattualmente assunti (peraltro in parte già adempiuti con il pagamento dell'acconto), eventualmente provvedendo a regolarizzare gli atti della procedura ritenuti di dubbia legittimità.

Le somme dovute, invero, trovavano fondato titolo nel contratto di cessione volontaria delle aree da espropriare e, in presenza di obbligazione giuridicamente perfezionata, erano certe, liquide ed esigibili. Nella sentenza n. 160/09 della Corte di Appello di Potenza, emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal comune di Montalbano Jonico, si è evidenziata l'insussistenza del potere del G.O. di disapplicare l'atto amministrativo, ex art. 5 L. n. 2248/1865 all. E, ove si risolve nella negazione del diritto soggettivo del privato al ristoro del pregiudizio sofferto per la perdita della proprietà.

Non poteva, poi, insorgere alcun ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza della competenza della Giunta a deliberare l'atto di concordamento, visto che, come evidenziato nella predetta sentenza della Corte di Appello di Potenza, «...

pur riconoscendosi che mediante il contratto concluso tra le parti il 31-10-1990 si è attuata una cessione dell'immobile sulla base della comune volontà delle parti, nondimeno l'art. 32 lett. m) legge n. 142/1990 attribuisce al C.C. la competenza in tema di acquisti immobiliari, solo quando questi "non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o non ne costituiscano mera esecuzione"», atti nella fattispecie rinvenibili nelle deliberazioni consiliari n. 373 e 376/1988. Ad ogni modo, in presenza di perplessità in tema di legittimazione, si sarebbe facilmente potuto ottenere una ratifica da parte del Consiglio comunale.

Gli amministratori, pertanto, avrebbero dovuto sollecitare il Segretario comunale a provvedere alla trascrizione dell'atto, individuando in alternativa altro organo interno o esterno all'amministrazione che avrebbe potuto provvedere in sua vece; qualora, poi, nonostante fossero stati posti in essere tali adempimenti, fosse emersa l'irrealizzabilità delle risorse previste a carico degli assegnatari delle aree, la Giunta avrebbe dovuto impartire le necessarie direttive ed indirizzi per l'individuazione di una fonte alternativa di finanziamento per poter provvedere ad estinguere la debitoria.

Appare, inoltre, del tutto evidente l'irrilevanza di quanto rappresentato dalle difese in ordine al diverso trattamento riservato ai componenti della Giunta del 2003 che, appellata la sentenza di primo grado, hanno ottenuto l'espunzione degli importi dovuti a titolo di rivalutazione monetaria. In disparte l'eventuale quota di responsabilità riconducibile a quest'ultima Giunta, per non aver provveduto al pagamento della debitoria (peraltro, in quel momento, sicuramente più ardua, vista la pendenza della lite), non è chi non veda, infatti, che qualora la sorte capitale fosse stata tempestivamente pagata nel 1991, si

sarebbe eliminato in radice il problema di decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria.

Si consideri, peraltro, sulla questione della rivalutazione, la sicura responsabilità del Segretario che, in sede di redazione dell'atto di cessione, non avrebbe dovuto introdurre una clausola palesemente illegittima. Nella suindicata sentenza n. 160/09, infatti, si evidenzia che, *«... per consolidato orientamento giurisprudenziale, il prezzo dell'atto di concordamento s'identifica con la sola indennità di espropriazione, sulla base di criteri legali e tanto per evidenti interessi pubblicistici, sicché deve evidentemente non tenersi conto di ogni diversa indicazione proveniente dalla volontà delle parti (cfr. Cass. Civ. Sez. I 22-2-2008 n. 4538, 2-4-2007 n. 8217). È inoltre indubbio che quello del pagamento del prezzo costituisca per l'ente pubblico un'obbligazione di valuta, per la quale, in caso di ritardato adempimento, spettano al proprietario del suolo i soli interessi legali, a norma dell'art. 1224 primo comma c.c. mentre l'eventuale rivalutazione della somma da corrisponde presuppone la prova a carico del creditore del maggior danno per la perdita del potere di acquisto della moneta nel tempo (cfr. Cass. Civ. Sez. I 13-1-2004 n. 258)»*.

Quanto all'altro motivo posto dall'amministrazione comunale a base della opposizione, riguardante il presunto difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, lo stesso appare pretestuoso (non trattandosi, come evidenziato dal Tribunale di Potenza nella sentenza n. 410/2002, di cessione di credito ma di mandato in *rem propria*, con piena legittimazione del mandante a far valere in giudizio i propri diritti), confermando la tesi attorea secondo cui l'intento dilatorio costituiva nascostamente la vera ragione dell'opposizione, originata in realtà dalla mancanza di fondi.

Alla luce di quanto esposto, quindi, appare evidente come in questa sede assuma prevalente rilievo causale la mancata adozione della scelta alternativa, come sopra illustrata: ragionando sotto il profilo del giudizio controfattuale, infatti, non è stato posto in essere l'unico comportamento che avrebbe potuto impedire il danno, consistente nel pagamento alla prevista scadenza del saldo contrattualmente dovuto da parte dell'amministrazione comunale.

Anche le suindicate condotte sono indubbiamente connotate da colpa grave, in quanto poste in essere con inescusabile negligenza, trascuratezza dei propri doveri e noncuranza degli interessi pubblici. In particolare, la "temerarietà della lite" che viene qui in rilievo non è quella derivante dalla condanna del comune da parte del giudice civile, ex art.96 c.p.c., ma quella concretizzantesi in una resistenza in giudizio destinata a sicura soccombenza, quanto meno parziale, attesa la sostanziale infondatezza delle pretese azionate a fronte di un contratto che certamente era vincolante, anche tenuto conto del fatto che aveva già avuto parziale esecuzione con il pagamento dell'accordo.

Appaiono fondate, poi, le residuali censure imputate dalla Procura al Responsabile dell'Ufficio finanziario, convenuto in giudizio, per non aver dato seguito al pagamento di quanto stabilito dalla sentenza esecutiva di primo grado e non aver posto i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Si consideri che, in disparte ogni formalistica eccezione di non essere stato il destinatario della notifica della sentenza del Tribunale di Matera, il Rag. Damiano è sicuramente venuto a conoscenza del provvedimento quantomeno in occasione del parere fornito sulla deliberazione n. 153 del 7/7/2003, con cui la Giunta ha deciso di proporre appello avverso la suddetta sentenza.

Risulta indubitabile che l'amministrazione comunale aveva l'obbligo di pagare quanto stabilito nella sentenza, e ciò a maggior ragione successivamente al rigetto (nel febbraio 2004) della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa sentenza.

Nel silenzio del Responsabile del competente Servizio, il Responsabile dell'Ufficio ragioneria – preposto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio - avrebbe dovuto individuare esattamente la somma dovuta, verificando l'esistenza a bilancio dei necessari stanziamenti di entrata a copertura ovvero, in mancanza, fornendo le necessarie circostanziate indicazioni tecniche agli organi competenti per il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Non è revocabile in dubbio che la pubblica amministrazione è giuridicamente tenuta a dare esecuzione alle sentenze esecutive, sia pure di primo grado, non essendovi alcun margine di discrezionalità e dovendo provvedervi al più presto e con ogni risorsa disponibile (inclusi i risparmi su capitoli di spesa non obbligatori), al fine di evitare l'inutile maturazione di interessi, automaticamente decorrenti dal giorno della mora anche in virtù di esplicita previsione del contratto di cessione (cfr. art. 2), e di spese legali.

Risulta, pertanto, irrilevante che il Responsabile dell'Ufficio non avesse risorse proprie per il pagamento (non essendo utilizzabili i fondi allo stesso assegnati per altri fini con il PEG) ovvero non avesse diretta competenza sull'adozione del provvedimento finale di riconoscimento di debito fuori bilancio, di spettanza del Consiglio comunale, avendo lo stesso di sicuro il dovere di verificare la natura e la quantificazione del debito provvedendo alle relative iniziative per assicurarne il pagamento e garantire, in definitiva, gli equilibri di bilancio.

Qualora, poi, gli altri competenti organi non avessero dato seguito agli inviti e

alle sollecitazioni del responsabile della Ragioneria, lo stesso sarebbe andato esente da responsabilità.

Per i suindicati motivi si ritiene che in capo a quest'ultimo vada riconosciuta una condotta antigiuridica gravemente colposa, nella fattispecie, però, rilevante con riferimento al ridotto periodo al quale i suoi comportamenti sono riconducibili, come *infra* specificato.

In punto di valutazione dell'elemento soggettivo deve anche tenersi conto dell'enorme (e non quantificabile) danno, non attinto dalla pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio, comunque arrecato alla collettività amministrata per avere l'amministrazione comunale di Montalbano Jonico complessivamente abdicato per un trentennio alla cura e realizzazione degli interessi pubblici connessi all'attuazione del Piano degli insediamenti produttivi e allo sviluppo economico e industriale dell'area, individuando una adeguata collocazione urbanistica alle attività produttive.

Alla luce della complessiva ricostruzione come sopra effettuata, risulta indubitabile l'esistenza in capo a tutti gli odierni convenuti di un grado di colpa di particolare gravità in conseguenza della grave superficialità manifestata e dell'inescusabile trascuratezza nello svolgimento delle proprie funzioni, con evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio, provocando peraltro alla collettività un danno ben maggiore di quello dedotto nel presente giudizio. Si ritiene, in definitiva, che debbano essere considerati dannosi, per le suesposte ragioni, tutti i pagamenti, ulteriori rispetto alla sorte capitale originariamente pattuita, per conseguire l'acquisizione delle aree in questione, ivi inclusi, oltre ovviamente agli interessi sulla sorte capitale originariamente concordata e alle spese legali, anche gli interessi che si sono dovuti pagare per il mutuo,

succedaneo della prevista incauta copertura con il fondo di rotazione.

Il danno, pertanto, deve essere quantificato nel complessivo importo di € 132.645,00, così composto: € 100.225,50, corrispondente alla differenza tra quanto originariamente dovuto (€ 93.974,50) e quanto successivamente pagato (€ 194.200,00) a cagione della decorrenza degli interessi sulla sorte capitale; € 3.151,70, per gli importi corrisposti per le competenze legali dovute per la transazione; € 29.267,84 per interessi di mutuo liquidati al 31/12/2023.

Con riferimento ai pretesi vantaggi arrecati dall'acquisizione dei terreni e dalla loro parziale cessione ai beneficiari, non si ravvisano i presupposti per la *compensatio lucri cum damno*, di cui al c. 1-bis dell'art. 1 della L. n. 20/1994, che opera solo quando danno e vantaggio siano conseguenze immediate e dirette dello stesso fatto, il quale dev'essere idoneo a produrre entrambi gli effetti, circostanza non ricorrente nel caso di specie (giacché il vantaggio deriva dalla condotta di acquisizione delle aree da parte del comune, mentre il danno contestato - interessi e spese - deriva dall'evitabile ritardo nel pagamento delle aree stesse). Non è chi non veda, poi, che tali introiti sono correlati alla sorte capitale originariamente concordata per l'acquisizione delle aree, già correttamente espunta dalle richieste di danno.

Di nessun pregio appare l'eccezione difensiva, peraltro non provata, secondo cui costituirebbe un beneficio per l'ente il fatto che gli interessi legali maturati sul prezzo di cessione delle aree ex art. 1282 c.c., per effetto del mancato pagamento, sarebbero stati di entità inferiore a quella che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto sopportare in caso di stipulazione del mutuo, rappresentando entrambi un nocumento che il comune non avrebbe dovuto sopportare nel caso di fisiologico adempimento dell'obbligazione alla scadenza,

(sul punto si rinvia a quanto sopra ampiamente argomentato).

Sussistono fondate ragioni per far uso del potere di riduzione dell'addebito, e ciò sia per il necessario scomputo della parte (ulteriore a quella calcolata dalla Procura) riconducibile alle concorrenti condotte di soggetti non convenuti nel presente giudizio (cfr. art. 83, secondo comma, c.g.c.) sia in considerazione dello svolgersi della vicenda nel suo complesso, contraddistinta da una serie di episodi, esposti in narrativa (quali la lunga durata del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti), che, pur non essendo causalmente idonei ad esimere da responsabilità gli odierni convenuti, hanno contribuito a ritardare ulteriormente il soddisfacimento del credito e ad aumentare gli effetti dannosi. Si ritiene, pertanto, equo porre a carico dei convenuti soltanto il 50% del danno come quantificato dal Requirente.

Il danno cagionato al Comune di Montalbano Jonico, pertanto, per il complessivo importo di € 66.322,50 – al netto delle quote riconducibili agli amministratori deceduti, di quelle non attribuite in citazione per le posizioni archiviate e di quelle non attribuibili in ragione di quanto si dirà – deve essere addebitato ai soggetti di seguito indicati, in ragione dell'incidenza causale delle condotte di ciascuno:

- la responsabilità maggiore tra gli odierni convenuti, pari alla quota del 28%, come richiesto in citazione, deve essere attribuita al segretario Amendolagine, che con la sua condotta omissiva e commissiva, ha contribuito in maniera decisiva al prodursi del danno;
- nell'ambito della quota di responsabilità da attribuire alla Giunta, risulta condivisibile, a cagione di una sicura maggiore consapevolezza, l'addebitabilità

di una quota maggiore del danno ai componenti che, oltre alla deliberazione n. 822/1991, di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno votato anche la originaria deliberazione n. 893/1990, di cessione delle aree. Tali soggetti devono individuarsi in Cariglia Giuseppe (al quale deve essere attribuita la richiesta quota del 6%) e, differentemente da quanto erroneamente indicato nell'atto di citazione, in Lorubio Leonardo (al quale, però, non può essere attribuita una percentuale maggiore del 5%, richiesta dal P.M.); a Labriola Claudio, che ha votato soltanto la prima deliberazione sopra indicata, deve invece essere attribuita la quota minore del 4%;

- per le condotte antigiuridiche più sopra evidenziate, si aderisce alla richiesta di imputare una quota del 6% del danno al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Larocca;

- si ritiene infine che il Responsabile finanziario Damiano debba rispondere del danno solo a partire dal 2003 quando, venuto a conoscenza della sentenza esecutiva di primo grado, non ha provveduto a fornire i necessari impulsi per provvedere al pagamento di quanto ivi stabilito. Conseguentemente, la responsabilità del Damiano per le suindicate condotte deve essere limitata agli interessi sulla sorte capitale maturati dalla data della deliberazione 153 del 7/7/2003 alla data del precetto del 30/5/2019 (che ha cristallizzato l'importo degli accessori poi versati a seguito della transazione) per il complessivo importo di € 25.754,68; gli interessi sulla sorte capitale maturati dal 7/7/2003 fino alla data di contrazione del mutuo, poi, sono confluiti nel prestito e hanno contribuito alla maturazione di interessi (e al conseguente danno) per l'indicativo importo di € 9.900,00, così portando il danno addebitabile al Rag. Damiano all'importo di € 35.654,68, al quale deve applicarsi la percentuale del

6% da ultimo richiesta dal PM.

Si ritiene, in definitiva, che il complessivo importo del danno utilmente addebitabile agli odierni convenuti corrisponda alla somma di € 34.637,31, da ripartirsi secondo le seguenti quote: € 18.570,30 ad Amendolagine Vito, € 3.316,13 a Lorubio Leonardo, € 3.979,35 a Cariglia Giuseppe, € 2.652,90 a Labriola Claudio, € 3.979,35 a Larocca Michelina Antonietta, € 2.139,28 a Damiano Antonio.

Essendo il risarcimento del danno erariale obbligazione di valore, l'importo della condanna va maggiorato di **rivalutazione monetaria** dalla data dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza; e, da tale data, sull'importo così rivalutato spettano all'amministrazione danneggiata gli **interessi legali** ex art.1282 c.c..

Ai sensi dell'art. 31, commi 1, 5 e 6 c.g.c. e dell'art. 97 c.p.c., alla soccombenza segue la condanna delle **spese** processuali dei convenuti condannati, liquidate come da nota segretariale a margine

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:

a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna Amendolagine Vito al pagamento di € 18.570,30, Lorubio Leonardo al pagamento di € 3.316,13, Cariglia Giuseppe al pagamento di € 3.979,35, Labriola Claudio al pagamento di € 2.652,90, Larocca Michelina Antonietta al pagamento di € 3.979,35 e Damiano Antonio al pagamento di € 2.139,28 in favore del Comune di Montalbano Jonico, con maggiorazione della rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti dannosi e sino alla data di pubblicazione della presente

sentenza, nonché degli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo;

b) condanna i predetti convenuti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale a margine alla presente sentenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2025.

L'estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Rocco LOTITO)

(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 6 marzo 2025

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE